



PROVINCIA DI CREMONA

Settore Agricoltura, Caccia e Pesca

PIANO ITTICO PROVINCIALE

(Art. 11 della L.R. 26.05.1982, n 25)

Approvato con D.C.P. n. 124 del 22.11.2000

Modificato con D.G.P. n. 128 del 16.10.02

Aggiornato secondo quanto previsto dal R.R. 9/03

INDICE**INTRODUZIONE**

1. CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

ACQUE PRINCIPALI
ACQUE SECONDARIE PREGIATE
ACQUE SECONDARIE NORMALI

2. ZONE DI PROTEZIONE, RIPOPOLAMENTO, TUTELA ITTICA ED A PESCA LIMITATA

ZONE DI PROTEZIONE E RIPOPOLAMENTO
ZONE DI TUTELA ITTICA
ZONE A PESCA LIMITATA

3. DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA DEMANIALI
ALTRI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

4. GARE E MANIFESTAZIONI DI PESCA

CAMPI DI GARA FISSI
CAMPI DI GARA TEMPORANEI
CRITERI DI ASSEGNAZIONE E AUTORIZZAZIONE DEI CAMPI GARA
CAMPI DI GARA PREVISTI IN ACQUE CON DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

5. TRATTI RISERVATI ALLA PESCA A MOSCA CON CODA DI TOPO, CON DIVIETO DI PRELIEVO TOTALE DEL PESCATO (DI TIPO "NO-KILL")

6. DISPOSIZIONI E DIVIETI PARTICOLARI

LIMITAZIONI DELLA PESCA NEI PERIODI DI ASCIUTTA
ESCHE E PASTURE
DIVIETI DI PESCA CON RETI
PESCA NOTTURNA
DIVIETO DI REIMMISSIONE
ALTRE DISPOSIZIONI

7. MISURE MINIME E LIMITI DI CATTURA

8. PERIODI DI DIVIETO DI CATTURA

9. ATTREZZI, TEMPI E LUOGHI CONSENTITI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE

LIMITAZIONI TEMPORALI ALL'UTILIZZO DEI MEZZI DI CUI ALLA CIRCOLARE REGIONALE 16 MARZO 1988
CORPI IDRICI CLASSIFICATI SECONDARI NORMALI NEI QUALI È CONSENTITA LA PESCA PROFESSIONALE

10. ATTREZZI CONSENTITI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICA

11. RIPOPOLAMENTI DI FAUNA ITTICA

DERIVAZIONI DI ACQUE PUBBLICHE E OBBLIGHI ITTIOGENICI

12. VIGILANZA E TABELLATURA

13. ALTRI INTERVENTI DI GESTIONE

CENTRI PRIVATI DI PESCA SPORTIVA

DIVIETI DI PESCA PREVISTI DA ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE

REGOLAMENTO PROVINCIALE GARE E MANIFESTAZIONI DI PESCA

REGOLAMENTO PER L'IMMISSIONE DI ITTIOFAUNA NELLE ACQUE DELLA PROVINCIA DI CREMONA

INTRODUZIONE

La pianificazione della risorsa idrica finalizzata alla tutela della vita acquatica presuppone lo studio e la conoscenza della morfologia dell'ambiente acquatico, della qualità delle acque e della distribuzione della fauna ittica. Questi elementi di conoscenza trovano il loro elemento fondante nella Carta delle Vocazioni Ittiche realizzata nell'agosto 1999. Essa descrive la distribuzione, la biologia e la struttura delle comunità ittiche, la qualità chimico-fisico-biologica delle acque e le caratteristiche ambientali dei corsi d'acqua nel territorio provinciale e contiene inoltre indicazioni di carattere gestionale, quali le pratiche di ripopolamenti ittici, la manutenzione dei corsi d'acqua e le indicazioni di reintroduzione o di ricostruzione di popolazioni vitali (autosostenentesi) di specie pregiate in declino quali lo storione, la trota marmorata ed il temolo.

Il citato studio, oltre a fornire elementi per l'applicazione di interventi di recupero degli ambienti fluviali e di strategie per incrementare quantitativamente e qualitativamente la risorsa ittica, ha dato le indicazioni basilari per la stesura del Piano Ittico Provinciale che, redatto sulla base delle disposizioni previste dall'art. 11 della L.R. 25/82, si compone di una parte relativa alle norme e disposizioni che regolamentano l'attività piscatoria ed una inerente la programmazione delle attività di gestione da intraprendere per la difesa delle popolazioni ittiche.

La gestione del patrimonio ittico si presenta complessa a causa dei molteplici aspetti caratterizzanti gli ecosistemi acquatici e delle diverse destinazioni d'uso delle acque. L'impoverimento del numero delle specie ittiche autoctone e della loro quantità è in buona parte imputabile al progressivo degrado della qualità degli ambienti acquatici, quali: le caratteristiche chimico-fisiche e quelle biologiche delle acque, il degrado e le continue modificazioni degli ambienti ripari che non riescono più a svolgere le loro funzioni nei processi autodepurativi delle acque, la carenza di substrati idonei alla frega di talune specie, nonché le frequenti e repentine asciutte e la presenza di sbarramenti in alveo che impediscono la libera circolazione dell'ittiofauna.

In questo contesto il Piano Ittico si prefigge, quali obiettivi principali, il miglioramento dell'equilibrio biologico ed ambientale dei corsi d'acqua e l'incremento delle capacità biogenetiche degli stessi, la salvaguardia degli endemismi e delle specie autoctone in declino, il controllo dell'inquinamento genetico, la limitazione della diffusione delle specie alloctone e una completa ed efficace pratica di ripopolamento.

In quest'ottica le restrizioni sull'attività di pesca non vengono inquadrare come unici strumenti a salvaguardia delle comunità ittiche, ma piuttosto concorrono a formare un tassello necessario in un contesto di tutela molto più vasto. L'importante ruolo ad esse deputato scaturisce dall'impatto che, in certe circostanze, il prelievo alieutico esercita sugli ambienti dulciacquicoli, sia esso quantitativo che qualitativo.

Le disposizioni contenute nel Piano sono articolate secondo quanto stabilito dal legislatore regionale. Viene indicata la classificazione delle acque in principali, secondarie normali e secondarie pregiate, attraverso al quale è possibile differenziare le varie forme di pesca siano esse dilettantistiche o professionali. Sono state individuate le zone destinate alla protezione e al ripopolamento ittico, con l'obiettivo di tutelare varie specie autoctone perché possano raggiungere densità di popolazione in linea con le potenzialità ambientali; i tratti, individuati di norma in aree ricche di zone di frega, presentano buone caratteristiche biologiche e ridotta influenza antropica. Le zone di tutela ittica sono state concentrate in ambienti laterali dei fiumi (lanche e morte) di elevata importanza per la frega di talune specie. Ai fini della protezione del temolo e della trota marmorata è stato introdotto un nuovo regime di salvaguardia denominato "zona a pesca limitata", già peraltro adottato dalla Provincia di Milano, che rappresenta una

valida alternativa alle acque secondarie pregiate e che permette di differenziare le pratiche alieutiche consentendo la pesca durante tutto l'anno.

Sono stati riportati i diritti esclusivi di pesca. Vengono poi individuati i tratti di acque pubbliche ove si svolge la pesca a mosca e dove si possono svolgere le gare e manifestazioni di pesca sportiva. Sono state introdotte norme specifiche, come quelle relative anche alle misure minime di cattura ed ai tempi di divieto. Infine sono state definite disposizioni per l'utilizzo degli attrezzi dilettantistici, le limitazioni temporali per l'utilizzo degli attrezzi professionali, nonché i corpi idrici classificati secondari normali nei quali è consentita la pesca professionale.

È stato dedicato un capitolo alla questione della vigilanza, sia essa provinciale che volontaria, strumento importante per dare attuazione al Piano; l'azione viene svolta mediante un controllo attento ed efficace soprattutto in quelle zone con regimi di pesca particolari, ma anche nelle zone dove maggiori sono le segnalazioni di episodi di bracconaggio.

Il Piano è corredato anche di una cartografia, completamente informatizzata, nella quale sono illustrati gli istituti piscatori.

Per dare la massima divulgazione alle nuove disposizioni introdotte è stata programmata la pubblicazione del Piano mediante la realizzazione di uno strumento di facile lettura per il pescatore che gli possa fornire le informazioni di carattere normativo e tecnico utili per l'esercizio della propria attività.

1. CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Ai fini della pesca, le acque della provincia di Cremona sono classificate in base alle caratteristiche di portata e di vastità dei corpi idrici ed alle condizioni chimico-fisico-biologiche ed ittiogeniche. Sono così suddivise in:

Acque principali

Fiume Po: per l'intero tratto di competenza provinciale (lunghezza: 63 km; comuni: Casalmaggiore, Martignana Po, Gussola, Torricella del Pizzo, Motta Baluffi, San Daniele Po, Stagno Lombardo, Gerre de' Caprioli, Cremona, Spinadesco, Crotta d'Adda).

Fiume Adda: a valle della confluenza del fiume Serio fino alla foce nel fiume Po (lunghezza: 35 km; comuni: Montodine, Ripalta Arpina, Gombito, Formigara, Pizzighettone, Crotta d'Adda).

Acque secondarie pregiate

Con D.G.P. n. 128 del 16.10.02 le acque secondarie pregiate (fiume Adda in comune di Rivolta d'Adda e fiume Tormo in comune di Dovera) sono state classificate "secondarie normali" di "tipo C".

Acque secondarie normali

I fiumi Serio e Oglio, nonché tutte le acque all'interno del territorio provinciale non rientranti nella classificazione precedente.

Le lanche, morte e mortizze del fiume Po e Adda sono classificate acque secondarie normali quando non risultano in comunicazione con l'asta del fiume. In caso contrario vanno considerate acque principali.

2. ZONE DI PROTEZIONE, RIPOPOLAMENTO, TUTELA ITTICA ED A PESCA LIMITATA

Le zone di protezione, ripopolamento e di tutela ittica sono state istituite in quelle zone dove si è ritenuto di tutelare una particolare specie autoctona o dove sono stati individuati habitat con elevate potenzialità ittiogeniche (ambienti ricchi di aree riproduttive, con buone qualità chimico-biologiche delle acque). Le "zone a pesca limitata" sono istituite in acque con popolazioni di trota marmorata e temolo che necessitano di misure di protezione.

Nelle zone di protezione e ripopolamento la pesca è vietata.

Nelle zone di tutela ittica la pesca è consentita da terra con l'uso di una sola canna, con o senza mulinello e con un massimo di cinque ami.

Nelle "zone a pesca limitata" la pesca è consentita da terra con l'ausilio di una sola canna, con un massimo di tre ami sprovvisti di ardiglione; è vietato l'uso e la detenzione di pastura e di larve di mosca carnaria, nonché l'uso della bilancia; è altresì obbligatorio il rilascio delle trote marmorate e dei temoli eventualmente pescati.

Nei rispettivi periodi di divieto nelle zone sopra descritte è anche vietata la pesca notturna.

Zone di protezione e ripopolamento

- Fiume Adda:* dal ponte della strada provinciale 14 fino a 200 metri a valle del vecchio ponte (lunghezza: 0,38 km; comune: Rivolta d'Adda);
nel tratto compreso nell'azienda faunistico venatoria "La Zerbaglia" (lunghezza: 2,33 km; comuni: Casaletto Ceredano, Credera Rubbiano);
dall'oasi di protezione faunistica Mortine di Salvignano fino allo sbocco della roggia Manna, in doppia sponda nel territorio di competenza provinciale (lunghezza: 1,17 km; comune: Formigara);
dalla cascata posta a valle del ponte ferroviario sino al ponte della S.S. 234 denominato Salvo d'Aquisto (lunghezza: 0,32 km; comune: Pizzighettone);
da 1,2 km a monte del porticciolo di Crotta d'Adda (in corrispondenza di un impianto idrovoro) fino al confine provinciale posto a circa 250 metri a monte del paese (lunghezza: 0,9 km; comune: Crotta d'Adda);
dall'ex trattoria Canottieri Adda fino al confine provinciale (in corrispondenza del canale di bonifica dell'Adda) (lunghezza: 1,88 km; comune: Crotta d'Adda).
- Fiume Oglio:* nel tratto corrispondente all'oasi di protezione della fauna selvatica denominata "Area motocross" (lunghezza: 0,58 km; comuni: Corte de' Cortesi con Cignone).
- Fiume Serio:* nel tratto corrispondente all'azienda faunistico-venatoria "Marzale" (lunghezza: 4,77 km; comuni: Madignano, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Ripalta Arpina).
- Fiume Tormo:* dal salto del vecchio mulino in località Postino fino alla S.P. 81 (lunghezza: 0,47 km; comune: Dovera).
- Fiume Morbasco:* dalla strada che collega Castelnuovo del Zappa fino alla Cascina Valcarengo fino alla S.P. 41 (lunghezza: 1,5 km; comune: Castelverde).
- Canale Vacchelli:* dal sovrappasso della roggia Acquarossa fino a quello della roggia Alchina (lunghezza: 1,77 km; comune: Bagnolo Cremasco, Trescore Cremasco).
- Naviglio Civico:* dalla strada Marzalengo-Pozzaglio fino a circa 300 metri a SSO di Ossalengo (lunghezza: 2,75 km; comune: Castelverde).
- Naviglio Melotta:* nel tratto coincidente con la riserva naturale omonima (lunghezza: 2,76 km; comuni: Casaletto di Sopra, Romanengo, Ticengo).
- Roggia Acquarossa:* dal sovrappasso sul Canale Vacchelli fino al termine dell'Azienda Venatoria "Moso" (lunghezza: 2,39 km; comuni: Vaiano Cremasco, Bagnolo Cremasco).
- Roggia Merlò Giovane:* dalla sorgente fino alla S.P. 1 (lunghezza: 3,37 km; comuni: Rivolta d'Adda, Spino d'Adda).
- Roggia Naviglio:* intero tratto (lunghezza: 2,28 km; comuni: Bagnolo Cremasco, Trescore Cremasco).
- Roggia Ora:* dall'inizio del corso fino alla Cascina S. (lunghezza: 4,57 km; comuni: Capralba, Quintano, Casaletto Vaprio).
- Delmona Tagliata:* dal cimitero di S. Pietro fino al cimitero di Voltido (lunghezza: 3 km; comuni: Ca' d'Andrea, Voltido).

Zone di tutela ittica

- Fiume Oglio:* in sponda sinistra dal ponte in ferro sino al termine della prismata; in sponda destra dal ponte in ferro sino alla vecchia casetta dell'ex cava di sabbia (lunghezza: 2,3 km; comuni: Isola Dovarese, Drizzona).
- Lancone di Gussola:* intero tratto (lunghezza: 1,3 km; comune: Gussola).
- Lanca Livrini:* intero tratto (lunghezza: 1,3 km; comune: Cremona).
- Lanche di Porto Polesine:* intero tratto (lunghezza: 1 km; comune: Stagno Lombardo).

Zone a pesca limitata

- Fiume Adda:* nel territorio del comune di Rivolta d'Adda a valle della zona di protezione (lunghezza: 3,4 km; comune: Rivolta d'Adda).
- Canale Vacchelli:* dal ponte posto a sud della cascina Quartiere fino allo scolmatore a valle della S.S. 591 (lunghezza: 1,93 km; comune: Crema).

3. DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

A seconda della proprietà del diritto esclusivo di pesca si evidenziano le seguenti tipologie:

Diritti esclusivi di pesca demaniali

Questi diritti, originariamente dell'Intendenza di Finanza, col DPR 616/77 sono stati trasferiti alle Province. La Provincia di Cremona ha destinato queste acque alla libera attività di pesca. I tratti di fiume in questione sono i seguenti:

- Fiume Po:* tutte le acque site all'interno dell'argine maestro, per tutto il tratto di competenza provinciale (lunghezza: 63 km; comuni: Casalmaggiore, Martignana Po, Gussola, Torricella del Pizzo, Motta Baluffi, San Daniele Po, Stagno Lombardo, Gerre de' Caprioli, Cremona, Spinadesco, Crotta d'Adda).
- Fiume Adda:* in sponda sinistra dalla perpendicolare riguardante lo sbocco del canale Muzza sino allo sbocco dell'Adda morta (lunghezza: 2 km; comune: Formigara);
in sponda destra dalla località Bosco Valentino sino al ponte ferroviario di Pizzighettone (lunghezza: 3,5 km; comune: Pizzighettone);
in sponda sinistra dalla cascina Manna sino allo sbocco dell'Adda nel fiume Po (lunghezza: 18 km; comuni: Pizzighettone, Crotta d'Adda).
- Fiume Oglio:* per tutto il tratto di competenza provinciale (lunghezza: 135 km; comuni: Soncino, Genivolta, Azzanello, Castelvevisconti, Bordolano, Corte de' Cortesi con Cignone, Robecco d'Oglio, Ostiano, Corte de' Frati, Scandolara R.O., Gabbioneta Binanuova, Volongo, Pessina Cremonese, Isola Dovarese, Drizzona, Piadena, Calvatone).

Altri diritti esclusivi di pesca

In queste acque l'attività di pesca è subordinata al permesso del proprietario che può, a sua discrezione, permettere la pesca a titolo gratuito o a pagamento.

Fiume Adda: in doppia sponda per l'intero tratto scorrente in comune di Rivolta d'Adda (lunghezza: 7,8 km; comune: Rivolta d'Adda; titolare: famiglia Borgazzi);
sponda sinistra dal colatore Calandrone sino alla cascina Erbatico (lunghezza: 2,8 km; comune: Spino d'Adda; titolare: FIPSAS);
in sponda sinistra (lunghezza: 1,6 km; comune: Casaletto Ceredano; titolare: FIPSAS);
in sponda sinistra (lunghezza: 5 km; comuni: Casaletto Ceredano e Credera Rubiano; titolare: dr. G. K. Mentasti);
in doppia sponda (lunghezza: 14 km; comuni: Moscazzano, Montodine, Ripalta Arpina, Gombito, Formigara; titolare: Ospedale Maggiore di Milano);
doppia sponda (lunghezza: 7 km; comuni: Formigara e Pizzighettone; titolare: dr. A. Biancardi);

Fiume Serio: in doppia sponda per l'intero tratto scorrente nel territorio provinciale (lunghezza: 39 km; comuni: Mozzanica, Castel Gabbiano, Casale Cremasco-Vidolasco, Sergnano, Ricengo, Pianengo, Crema, Madignano, Ripalta Cremasca, Ripalta Arpina, Ripalta Guerina, Montodine; titolare: conti Bonzi).

Corsi d'acqua di Consorzi di Bonifica e Irrigazione definiti in base alla DGR 4/29788 del 3.3.88.

La Provincia provvede ad una ricognizione dettagliata in materia di diritti esclusivi di pesca anche al fine di stipulare convenzioni con i titolari dei medesimi.

Alla luce delle ricognizioni effettuate la Giunta Provinciale può apportare eventuali modifiche ai agli elenchi sopracitati.

4. GARE E MANIFESTAZIONI DI PESCA

Campi di gara fissi

Sono di seguito riportati i tratti di acqua pubblica da utilizzare per lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca. In tali campi le gare si intendono automaticamente autorizzate in quanto i singoli tratti d'acqua sono specificatamente individuati a tale scopo. I campi gara fissi sono i seguenti:

Fiume Oglio: *VOLONGO* - in sponda sinistra 130 m dalla foce del fiume Gambara fino alla roggia Molina (lunghezza: 500 m; comune: Volongo – N. concorrenti 50);
ISOLA DOVARESE 1 - in sponda sinistra a valle della roggia Molina (lunghezza: 500 m; comune: Isola Dovarese – N. concorrenti 30);
ISOLA DOVARESE 2 – in sponda destra 950 m a valle del ponte in ferro (lunghezza: 700 m; comune: Isola Dovarese – N. concorrenti: 50).

- Fiume Gambara:* VOLONGO - in sponda sinistra dal ponte della S.P. 83 fino a 100 metri a monte delle paratoie (lunghezza: 1.300 m; comuni: Volongo – N. concorrenti: 50).
- Colatore Serio Morto:* PIZZIGHETTONE - in sponda sinistra da 300 metri a monte del ponte della S.P. 13 fino a 700 metri a valle dello stesso ponte (lunghezza: 1 km; comuni: Pizzighettone – N. concorrenti: 90);
SAN BASSANO - in sponda destra a valle del ponte della S.P. 38 (lunghezza: 250 m; comuni: San Bassano – N. concorrenti: 30).
- Canale Navigabile:* SPINADESCO – in sponda destra dal ponte Manola fino al ponte di Cavatigozzi (lunghezza: 3,17 km; comuni: Cremona, Crotta d’Adda – N. concorrenti: 400);
CROTTA D’ADDA - in sponda destra dal ponte vicino al cimitero di Crotta d’Adda fino al ponte vicino alla cascina Belvedere (lunghezza: 2,27 km; comune: Crotta d’Adda – N. concorrenti: 220).

Campi di gara temporanei

I “campi gara temporanei”, da utilizzare per gare o raduni di interesse locale o turistico, sono individuati di volta in volta dalla Provincia. L’autorizzazione è concessa ai Comuni ed alle Associazioni di pesca sportiva provinciali, tenuto conto delle caratteristiche delle acque, della praticabilità dei luoghi e del numero di concorrenti.

I campi gara non possono essere rilasciati in zone ad acqua secondaria pregiata o a pesca limitata.

Criteri di assegnazione e autorizzazione dei campi gara

Le assegnazioni o le autorizzazioni dei campi gara sono rilasciate in base al regolamento provinciale per le gare e manifestazioni di pesca.

Campi di gara previsti in acque con diritti esclusivi di pesca

Nei corsi d’acqua fiume Serio (doppia sponda; lunghezza: 400 m; comune: Montodine – N. concorrenti: 40), canale Acque Alte (sponda destra; lunghezza: 8,2 km; comuni: San Martino del Lago, Solarolo Rainerio, San Giovanni in Creoce, Casteldidone – N. concorrenti: 550), Delmona Tagliata (sponda sinistra; lunghezza: 500 m; comune: Pieve San Giacomo – N. concorrenti: 40 e sponda destra; lunghezza: 1,3 km; comune: Ca’ d’Andrea – N. concorrenti: 100), Riglio Delmonazza (sponda destra; lunghezza: 2,45 km; comuni: Cingia de’ Botti, San Martino del Lago, Scandolara Ravara – N. concorrenti: 250) sono previsti campi gara fissi gestiti dalla F.I.P.S.A.S.

Le richieste di prenotazione devono essere inoltrate direttamente alla F.I.P.S.A.S.

5. TRATTI RISERVATI ALLA PESCA A MOSCA CON CODA DI TOPO, CON DIVIETO DI PRELIEVO TOTALE DEL PESCATO (DI TIPO “NO-KILL”)

In queste acque la pesca è consentita utilizzando ami privi di ardiglione o con ardiglione schiacciato. È vietato trattenere il pesce, che deve essere rilasciato con la massima cautela e nel minor tempo possibile. Deve essere rispettata una distanza minima tra pescatori di 25 metri.

Fiume Tormo: dal ponte della S.P. 81, in località Postino, fino alla cascina Gina (lunghezza: 2,28 km; comune: Dovera).

6. DISPOSIZIONI E DIVIETI PARTICOLARI

Limitazioni della pesca nei periodi di asciutta

È fatto divieto di pesca con le sottoindicate attrezzature nelle condizioni di asciutta o semiasciutta definite in base al seguente schema:

- Canna lenza con o senza mulinello:* livello minimo dell'acqua di 40 cm per 50 metri a valle e a monte, fatta eccezione per i fontanili dove il limite è di 20 cm.
- Bilancia di 1,5 metri di lato:* livello minimo dell'acqua di 100 cm per 50 metri a valle e a monte.

Esche e pasture

È vietato detenere ed utilizzare come pastura o come esca un quantitativo superiore a tre chilogrammi di sfarinati, compresi degli inneschi, per singolo pescatore.

È vietato l'uso della terra nella pasturazione.

Divieti di pesca con reti

È vietata la pesca con qualsiasi tipo di rete nel Canale Navigabile MI/CR/PO, nel Canale Vacchelli, nel fiume Serio, in tutti i bodri del territorio provinciale, nonché in tutte le acque soggette a diritto esclusivo di pesca e in concessione alla F.I.P.S.A.S., con l'esclusione del fiume Adda.

Pesca notturna

La pesca notturna è consentita in tutti i corpi idrici superficiali all'interno del territorio provinciale, ad eccezione di quelli classificati acque secondarie pregiate o soggetti ad altri vincoli di legge (zone di protezione e ripopolamento, di tutela ittica e a pesca limitata) alle seguenti specie: anguilla (*Anguilla anguilla*), pesce gatto (*Ictalurus melas*) e siluro (*Silurus glanis*).

Tale attività piscatoria è consentita solo ed esclusivamente con attrezzatura da fondo con un massimo di due canne con o senza mulinello e con un massimo di cinque ami per ogni canna. È sempre vietato l'utilizzo delle boilies o altra esca a base di sfarinati.

Divieto di reimmissione

È vietata la reimmissione delle seguenti specie alloctone: abramide (*Abramis brama*), acerina (*Acerina cernua*), carassio (*Carassius carassius* e *Carassius auratus*), carpa a testa grossa* (*Hypophthalmichthys molitrix*), carpa argento* (*Hypophthalmichthys nobilis*), persico sole (*Lepomis gibbosus*), pesce gatto africano (*Clarias gariepinus*), pesce gatto punteggiato (*Ictalurus punctatus*), pseudorasbora (*Pseudorasbora parva*), rodeo amaro (*Rhodeus sericeus*), rutilo o gardon (*Rutilus rutilus*), siluro (*Silurus glanis*).

Tali divieti si applicano anche durante le operazioni di recupero di ittiofauna dove, compatibilmente con la realtà logistica e l'esigenza di non arrecare danno all'altra fauna ittica nelle operazioni di selezione, si dovranno eliminare il maggior numero di esemplari appartenenti alle citate specie.

Le disposizioni di cui sopra, fatta eccezione per il siluro e l'acerina, non si applicano per il Canale Navigabile (in cui peraltro la reimmissione è sconsigliata) dove la qualità del popolamento ittico dipende in larga misura dalle caratteristiche ambientali; per migliorare queste ultime si prevede di realizzare letti di frega per ciprinidi e percidi. Qualora vengano migliorate le caratteristiche degli habitat in modo da assicurare sufficienti spazi ecologici anche per le specie autoctone, si potrà provvedere ad asportare consistenti quantitativi di specie alloctone.

* Queste specie vengono sovente denominate “temolo russo”.

Altre disposizioni

Al fine di proteggere le uova di trota marmorata dal calpestamento, è fatto obbligo di pesca a piede asciutto nel periodo post-riproduttivo, tra il 1° gennaio e il 15 aprile, nel tratto di fiume Adda di competenza compreso tra il confine nord-occidentale della provincia e l’inizio della zona di protezione in corrispondenza dell’azienda faunistico venatoria “La Zerbaglia”. Nel Canale Vacchelli il divieto vige solo al centro dell’alveo, mentre in prossimità delle rive, ad una distanza massima di un metro, è consentito l’accesso in acqua.

Si demanda al Servizio Faunistico, sentita la Consulta Pesca, la definizione di forme, modi e tempi di eventuali divieti o provvedimenti di reintroduzione di talune specie anche al fine di riequilibrare la loro presenza nelle acque interne del territorio provinciale.

7. MISURE MINIME LIMITI DI CATTURA E PERIODI DI DIVIETO (ai sensi del R.R. 9/03)

SPECIE	PERIODO DI DIVIETO		LUNG. MIN. (cm)
	DAL	AL	
AGONE	15 MAGGIO	15 GIUGNO	15
ANGUILLA			30
BARBO COMUNE	20 MAGGIO	20 GIUGNO	18
LUCCIO	20 FEBBRAIO	31 MARZO	40
PERSICO REALE	5 APRILE	20 MAGGIO	16
PIGO	20 APRILE	20 MAGGIO	18
TEMOLO	15 DICEMBRE	30 APRILE	35
TINCA	20 MAGGIO	20 GIUGNO	25
TROTA FARIO	1° DOMENICA DI OTTOBRE	ULTIMA DOMENICA FEBBRAIO	22
TROTA MARMORATA	1° DOMENICA DI OTTOBRE	ULTIMA DOMENICA FEBBRAIO	40

Ai sensi del D.P.R. 357/97 e del R.R. 9/03 è vietata la cattura dello Storione comune (*Acipenser sturio*) e dello storione cobice (*Acipenser naccarii*) ad ogni stadio di sviluppo.

È facoltà della Giunta Provinciale apportare eventuali modifiche alle disposizioni in materia di periodi di divieto di cattura.

8. ATTREZZI, TEMPI E LUOGHI CONSENTITI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE

Limitazioni temporali all'utilizzo dei mezzi di cui alla Circolare Regionale 16 marzo 1988

Tremaglio da canale (*tremagiun da sgunda*)

Lunghezza massima della rete metri 100 nel fiume Po; metri 50 nel fiume Adda. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a 25 millimetri.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° maggio alle ore 12 del 31 luglio nel fiume Po e dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 gennaio nel fiume Adda.

Tremaglio da posta (*tramagina da ferma*)

Lunghezza massima della rete 50 metri. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a 15 millimetri

Nelle acque stagnanti l'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° aprile alle ore 12 del 31 agosto.

Bertovelli - sarvere' - tamburini (*bertovel, sarvera, tamburin*)

Lunghezza massima dell'imboccatura metri 1,5. Il lato delle maglie della camera non deve essere inferiore a 30 millimetri.

L'uso di dette reti è vietato dalle ore 12 del 1° giugno alle ore 12 del 31 luglio.

Bilancione a carrucola (*balanson fiss*)

Lato massimo della rete metri 10. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri 30.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° maggio alle ore 12 del 30 giugno.

Guada - tappino - magentina (*red de bul, tappa, tapin, rusol, guada*)

Diametro massimo del semicerchio metri 1,5. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a 15 millimetri.

L'uso di dette reti è vietato dalle ore 12 del 1° maggio alle ore 12 del 30 giugno.

Sparviero (*sparavel*)

Il lato delle maglie della sacca non deve essere inferiore a millimetri 20.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° maggio alle ore 12 del 30 giugno.

Guadino per cobiti e ghiozzi (*cottirol, russol per serle e bottole*)

Diametro massimo del semicerchio metri 1,3. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri 8.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° aprile alle ore 12 del 31 luglio.

Corpi idrici classificati secondari normali nei quali è consentita la pesca professionale

L'uso degli attrezzi di pesca professionale è consentito in tutte le acque secondarie normali ad esclusione del Canale Vacchelli, della roggia Acquarossa, Alchina, Merlò Giovane, Ora, del Naviglio di Melotta, del fiume Riglio; sono comunque fatte salve le disposizioni di divieto di pesca con reti previste al punto 6 del presente Piano.

È facoltà della Giunta Provinciale apportare eventuali modifiche alle disposizioni in materia di attrezzi, tempi e luoghi consentiti per l'esercizio della pesca professionale.

9. ATTREZZI CONSENTITI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICA (abrogati dal R.R. 9/03)

Fatte salve le disposizioni previste dalla L.R. 25/82 sono di seguito riportate alcune particolari norme:

Canna-lenza: è consentito l'uso di 3 canne con o senza mulinello con un massimo di 5 ami per ogni canna; nelle acque con diritto esclusivo di pesca convenzionate F.I.P.S.A.S. è previsto l'utilizzo di due canne con un massimo di 3 ami.

Bilancione: da utilizzare solo nelle acque classificate principali con le modalità di seguito riportate:

fiume Po: su tutto il tratto di competenza provinciale da terra o da natante, con o senza carrucola, palo di usura non superiore a metri 10, lato della rete non superiore a metri 4 e maglia non inferiore a mm 20;

fiume Adda: su tutto il tratto di competenza provinciale classificato come acque principali da terra o da natante con estremità appoggiata a riva, con o senza carrucola, pali di usura non superiore a metri 10, lato della rete non superiore a metri 3 e maglia non inferiore a mm 20.

10. RIPOPOLAMENTI DI FAUNA ITTICA

I ripopolamenti sono definiti sulla base delle analisi realizzate attraverso il recente studio "Carta delle Vocazioni Ittiche".

Le specie ittiche previste per i ripopolamenti sono: carpa, tinca, luccio, anguilla e persico reale. Accanto a queste specie possono essere inserite: lo storione autoctono, la trota marmorata e il temolo, previa definizione di appositi piani di gestione. Altre specie potranno essere introdotte sulla base di analisi specifiche.

In linea di massima i quantitativi vengono calcolati sulla base dei seguenti criteri: carpa e tinca 0,5-1 g/mq, luccio e anguilla 0,5-1 individui ogni 10 metri lineari, persico reale 4-6 individui ogni 10 metri lineari. I quantitativi massimi vengono attribuiti in linea generale a quei corsi d'acqua a bassa naturalità, in cui la riproduzione naturale viene parzialmente o totalmente compromessa da limitate condizioni ambientali o dalla mancata rimonta dei riproduttori. Per ogni corso d'acqua esaminato nel citato studio sono state individuate le specie ed i quantitativi per i ripopolamenti ittici. I quantitativi programmati su base annua sono stati calibrati in modo da ottimizzare la produttività dell'ambiente sulla base dei risultati della struttura di popolazione e della pressione di pesca in esso esercitata.

Gli animali destinati ai ripopolamenti vengono scelti allo stadio di avannotto o giovanile, per mantenere nell'individuo buone caratteristiche di rusticità; le pezzature previste sono differenziate per carpa e tinca, al fine di soddisfare diverse esigenze di ripopolamento; indicativamente, dove la concentrazione di predatori di grossa taglia è elevata, si utilizzano individui di taglia maggiore. Le dimensioni previste sono: carpa e tinca (6/9 e 12/18 cm); luccio (4/6 cm); anguilla (circa 35 g); persico reale (4/6 cm).

I ripopolamenti ittici eseguiti annualmente dalla Provincia di Cremona sono definiti tenendo conto delle indicazioni previste nella "Carta delle Vocazioni Ittiche" ed in relazione alle risorse economiche disponibili, ai mutamenti delle caratteristiche dei corsi d'acqua e delle potenzialità ittogeniche dei rispettivi corsi.

Di norma la Provincia esegue i ripopolamenti sui corsi d'acqua non gravati da diritti esclusivi di pesca; in questi ultimi provvede il titolare o il concessionario del diritto stesso sulla base di appositi piani di gestione annualmente comunicati alla Provincia.

Derivazioni di acque pubbliche e obblighi ittiogenici

In relazione all'art. 19 della L.R. 25/82 si confermano le modalità indicate dalla D.G.P. n. 12 del 17.01.96 di quantificazione dell'importo economico e di pagamento alla Provincia ai fini dell'assolvimento degli obblighi ittiogenici secondo quanto indicato nella sottoindicata tabella.

Gli obblighi ittiogenici possono essere assolti anche mediante immissione di ittiofauna, su autorizzazione della Provincia, per un importo di pari valore a quanto stabilito al precedente punto.

La Provincia provvede a comunicare agli organi che rilasciano le concessioni di derivazione le modalità di assolvimento degli obblighi secondo i criteri sopradefiniti, affinché provvedano all'integrazione dei disciplinari di concessione con le norme a tutela della fauna ittica previste all'art. 19/2 della L.R. 25/82.

I fondi introitati dalla Provincia relativi agli obblighi ittiogenici vengono utilizzati per i ripopolamenti dei corpi idrici connessi alle derivazioni.

È facoltà della Giunta Provinciale apportare eventuali modifiche ai criteri sopradefiniti.

Quantità di acqua prelevata espressa in moduli (1 modulo = 100 litri/sec.)	Somma annua per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici (in lire)	Somma annua per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici (in euro)
Da 0,0001 a 0,005	20.000	10,3291
Da 0,005 a 1	40.000	20,6583
Da 1 a 2	80.000	41,3166
Da 2 a 3	120.000	61,9748
Da 3 a 4	150.000	77,4685
Da 4 a 5	200.000	103,2914
Da 5 a 6	250.000	129,1142
Da 6 a 7	300.000	154,9371
Da 7 a 8	350.000	180,7599
Da 8 a 9	400.000	206,5828
Da 9 a 10	500.000	258,2284
Da 10 a 11	700.000	361,5198
Da 11 a 15	800.000	413,1655
Da 15 a 20	1.200.000	619,7483
Da 20 a 25	1.700.000	877,9767
Da 25 a 30	2.300.000	1187,8509
Oltre 30	3.000.000	1549,3707

11. VIGILANZA E TABELLATURA

La vigilanza rappresenta un importante elemento per poter dare attuazione al Piano; attraverso di essa è possibile fare opera di informazione, prevenzione e repressione. È particolarmente importante eseguire ispezioni più frequenti nelle zone a regime particolare (acque secondarie pregiate, zone di protezione, zone di tutela ittica, zone di pesca limitata, zone di pesca a mosca, divieto di pesca con reti), ma anche in certe zone dove maggiori sono le segnalazioni di bracconaggio e pesca di frodo, quali in particolare il Canale Vacchelli e talune rogge del territorio cremasco.

La tabellatura viene realizzata con specifici cartelli indicanti i particolari divieti o disposizioni; nello specifico vengono segnalate le acque secondarie pregiate, le zone di protezione, le zone di tutela ittica, le zone di pesca limitata, le zone di pesca a mosca, il divieto di pesca con reti. Ogni anno si provvede alla verifica della corretta segnaletica. I divieti di pesca con rete e altri specifici divieti nelle acque con diritto esclusivo di pesca in concessione alla F.I.P.S.A.S. sono segnalati dalla stessa Federazione.

12. ALTRI INTERVENTI DI GESTIONE

Col presente Piano si intende dare attuazione ad alcuni degli interventi di gestione proposti nel documento “Carta delle Vocazioni Ittiche”; nello specifico, oltre alla pratica dei ripopolamenti, si prevede di realizzare indagini ed interventi diretti a favorire la libera circolazione dell’ittiofauna, a ridurre le asciutte dei corpi idrici, a mantenere minimi deflussi idrici – con particolare riguardo per i corsi d’acqua ad alta naturalità – a tutelare e a ricostituire l’equilibrio naturale dei corsi d’acqua per migliorare le potenzialità ittigeniche naturali mediante creazione e ripristino di idonee zone di frega e di rifugio per la fauna ittica e mediante la riduzione degli interventi invasivi nel corso d’acqua (fresature, interventi di rettificazione, tagli della vegetazione riparia, ecc.).

Si prevede inoltre di combattere la diffusione della fauna ittica alloctona (in particolare il siluro) e di favorire lo sviluppo di quella autoctona, con particolare riguardo per le specie pregiate: trota marmorata, temolo, storione, luccio e persico reale. Gli interventi saranno condotti sulla base di piani specifici e potranno essere realizzati anche in collaborazione con la Regione Lombardia.

Si prevede infine di condurre censimenti ittici per monitorare l’evoluzione della distribuzione della fauna ittica, anche al fine di valutare l’efficacia degli interventi intrapresi e delle disposizioni adottate, nonché indagini sull’attività alieutica e su talune specie ittiofaghe quali i cormorani.

CENTRI PRIVATI DI PESCA SPORTIVA

In base all'art. 24 comma 7 della L.R. 25/82 ed al Regolamento Regionale n. 1 del 28.04.1997 la Provincia rilascia le autorizzazioni all'attività di Centro Privato di Pesca (C.P.P.). Nel successivo elenco sono riportati i C.P.P. autorizzati fino al 31 agosto 2000, con l'indicazione della denominazione, del comune e località di ubicazione, del titolare e della data di scadenza.

Denominazione	Comune-Località	Titolare	Scadenza
3 Laghi	Cappella Cantone	Ditta Pedrazzi Giordano	12.05.2006
Ca' Nova	Cremona (Bagnara)	Cannisti Cremonesi	06.05.2008
Ca' Rossa	Pieve d'Olmi (Ca' Rossa)	Antonioli Maura	15.04.2005
Il Battaglione	Cremona	Bolzoni P. e C. S.n.c.	30.07.2003
La Sorgente	Montodine	Zappelli – Riseri	18.03.2008
Laghetti Canadi	Spino d'Adda	Guglietti Giosuè	06.10.2008
Laghetto di Pandino	Pandino	Salmo Pan S.r.l.	24.03.2008
Laghi Bellena	Gussola	Gabbiani Renzo	24.06.2008
Laghi di Pieve d'Olmi	Pieve d'Olmi	Fulcini Emilio	31.12.2007
Laghi Oasi	Martignana Po	Gabbiani Renzo	06.05.2008
Lago Burane	Bordolano	Lampugnani Marcello	29.06.2008
Lago Ca' Nova	Stagno Lombardo	Fontana Mario	18.03.2008
Lago Scuro	Crema	Arianna S.r.l.	29.06.2008
Laguna Blu	Castelleone	Borra Adelina	18.03.2008
Le Sorgenti	Gombito	Curti Verusca	31.12.2002
Park Lago	Martignana Po	Park Lago S.r.l.	24.03.2008
Rosalba	Gussola	F.I.P.S.A.S.	31.03.2002
Unidi	Calvatone	Piccinelli Pier Ugo	06.07.2010
-	Castelleone	Tosini Celeste	28.03.2008

DIVIETI DI PESCA PREVISTI DA ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Disposizioni specifiche in materia di aree protette possono prevedere divieti o limitazioni sull'attività di pesca.

La normativa in materia di navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e succ. mod.) prevede che nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi, l'esercizio della pesca sia sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto. Nel territorio provinciale è previsto il divieto di pesca nel bacino del porto Canale di Cremona, compresa l'area del "Mandrachio" (dalle chiuse all'asta del fiume Po); al divieto non è interessato il tratto compreso fra l'imbocco del Canale Navigabile MI/CR/PO e lo stabilimento dell'ex. Navalcantieri, esclusivamente per la pesca mediante galleggiante (mentre permane il divieto per quella "a fondo"), esercitata a una distanza inferiore a 8 metri dal filo bagnato di sponda.

REGOLAMENTO PROVINCIALE GARE E MANIFESTAZIONI DI PESCA

ART. 1 Introduzione

1. Le gare e manifestazione di pesca nelle acque pubbliche possono essere organizzate, fermo restando le attribuzioni del C.O.N.I., dalla Regione, dalle Province, dai comuni e dalle Associazioni nazionali o regionali riconosciute.
2. La prenotazione e la conferma scritta dei campi gara deve essere inoltrata dal responsabile dell'organismo richiedente.

ART. 2 Prenotazione

1. Il richiedente, di cui all'art. 1, per svolgere una o più gare di pesca nei campi fissi e temporanei della Provincia deve prenotare il campo gara telefonicamente o presentandosi direttamente all'Ufficio Pesca della Provincia, almeno 40 (quaranta) giorni prima dello svolgimento della stessa, salvo i casi di cui all'art. 6 comma 2.
2. L'Ufficio Pesca verifica la disponibilità del tratto richiesto e, in caso contrario, propone tratti e/o campi alternativi.
3. All'atto della prenotazione devono essere comunicati:
 - gli estremi dell'Associazione o dell'Ente richiedente;
 - le generalità del responsabile dell'organismo richiedente;
 - la denominazione del corso d'acqua e la località del campo gara;
 - il numero massimo previsto dei partecipanti.
4. I dati indicati nel precedente comma vengono riportati dall'Ufficio Pesca sul registro delle prenotazioni delle gare di pesca.

ART. 3 Campi di gara fissi

1. I campi di gara fissi sono individuati dal "Piano Ittico Provinciale". In tali campi, le gare si intendono automaticamente autorizzate, poiché i singoli tratti d'acqua sono specificatamente designati a tale scopo.
2. La prenotazione dei campi gara fissi, di cui all'art. 2, deve essere confermata, inviando una comunicazione scritta, redatta in carta semplice (su modulistica predisposta dall'Ufficio Pesca) contenente i seguenti dati ed allegati:
 - gli estremi dell'Associazione o dell'Ente richiedente (indirizzo e numero telefonico);
 - le generalità del responsabile dell'organismo richiedente (indirizzo e numero telefonico);
 - la dichiarazione di conformità ai requisiti richiesti (di cui all'art. 1 comma 1 del presente regolamento) per organizzare gare e manifestazioni di pesca, nel caso in cui la richiesta provenga da una Società di pesca locale;
 - la denominazione del corso d'acqua e la località del campo gara;
 - il numero massimo previsto dei partecipanti;
 - l'orario di inizio e fine gara;
 - ricevuta del versamento di cui all'art. 5.
3. La comunicazione di cui al precedente comma, deve pervenire alla Provincia di Cremona - Settore Sviluppo Agricolo, Caccia e Pesca - C.so Vittorio Emanuele II, 17 - 26100 CREMONA,

anche tramite fax, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla prenotazione telefonica e comunque almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento della gara, salvo i casi di cui all'art. 6 comma 2.

4. Eventuali richieste di immissioni devono essere inoltrate secondo quanto previsto dal "Regolamento per l'immissione di ittiofauna nelle acque della Provincia".

5. Il numero massimo dei concorrenti dichiarato all'atto della prenotazione deve corrispondere a quello indicato nella prenotazione scritta; nel caso in cui quest'ultima riporti un numero di concorrenti maggiore viene tenuto valido, ai fini dell'assegnazione del campo gara, quello riportato nel registro delle prenotazioni di cui all'art. 2 comma 4.

ART. 4 Campi di gara temporanei

1. La prenotazione dei campi di gara temporanei, di cui all'art. 2, deve essere confermata inviando una istanza scritta, redatta in carta legale con allegata una marca da bollo di valore legale corrente (attualmente £. 20.000), contenente i seguenti dati ed allegati:

- gli estremi dell'Associazione o dell'Ente facente richiesta (indirizzo e numero telefonico);
- le generalità del responsabile dell'organismo richiedente (indirizzo e numero telefonico);
- la dichiarazione di conformità ai requisiti richiesti (di cui all'art. 1 comma 1 del presente regolamento) per organizzare gare e manifestazioni di pesca, nel caso in cui la richiesta provenga da una Società di pesca locale;
- la denominazione del corso d'acqua e della località in cui si vuole svolgere la gara di pesca, con allegata cartografia in scala 1:10.000 evidenziando il tratto interessato;
- il numero massimo previsto dei partecipanti;
- l'orario di inizio e fine gara;
- la specie (nome italiano e scientifico completo), quantità e pezzatura della fauna ittica eventualmente da immettere;
- ricevuta del versamento di cui all'art. 5.

2. La Provincia, all'atto del ricevimento della richiesta (di cui al punto precedente), svolge un sopralluogo per verificare le caratteristiche del campo gara temporaneo e l'esistenza di eventuali fonti di pericolo, salvo i casi previsti al seguente comma 5.

3. Ritenuto il tratto interessato, idoneo allo svolgimento della gara di pesca, la Provincia rilascia la relativa autorizzazione per lo svolgimento della stessa.

4. Ai fini della conferma scritta rimane valido quanto indicato nei commi 3 e 5 dell'art 3.

5. Nel caso si richiedano tratti di campi gara temporanei di cui la Provincia ha già in precedenza verificato l'idoneità, l'Ufficio Pesca può, ai fini autorizzativi, non disporre ulteriori sopralluoghi.

ART 5 Contributo per le spese di vigilanza e tabellatura

1. Il richiedente è tenuto a versare alla Provincia di Cremona, tramite il conto corrente postale n. 284265, un contributo per le spese di vigilanza e tabellatura, calcolato in base al numero dei partecipanti alle singole gare, secondo i seguenti scaglioni:

da	1	a	50	concorrenti	£. 50.000
da	51	a	100	concorrenti	£. 80.000
da	101	a	200	concorrenti	£. 110.000
da	201	a	300	concorrenti	£. 200.000
oltre	301			concorrenti	£. 300.000

ART. 6 Casi di difformità

1. Nel caso pervengano conferme scritte incomplete, la Provincia lo comunica, tramite nota scritta, all'interessato che deve inviare per iscritto (anche tramite fax) la documentazione o i dati mancanti, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione.
2. Le richieste e istanze scritte che disattendono, anche in parte, quanto disposto dagli artt. 3, 4, 5, 6 comma 1, e art. 7 non vengono considerate valide, ai fini dell'assegnazione del campo gara. In questo caso la Provincia, a proprio insindacabile giudizio, può considerare il campo gara libero e accettare ulteriori prenotazioni in deroga ai tempi previsti dall'art. 2 comma 1 e art. 3 comma 3 del presente regolamento.

ART. 7 Gare di Campionato

1. L'inizio delle prenotazioni per i campionati internazionali, nazionali, regionali e provinciali è fissato al 1° novembre dell'anno antecedente la gara, mentre per le gare sociali di interesse locale lo stesso termine è posticipato al 1° gennaio dell'anno in cui se ne prevede lo svolgimento.
2. Vengono considerati campionati, quelle gare di pesca sportiva incluse nel calendario agonistico che ogni anno le Associazioni piscatorie predispongono a livello nazionale, regionale e provinciale.
3. Per i campionati di cui al comma 2 è necessario, al momento dell'invio della conferma scritta, allegare il calendario agonistico del campionato di riferimento.
4. I soggetti interessati possono inoltrare alla Provincia, unitamente alla prenotazione scritta del campo gara sul Canale Navigabile, richiesta per l'istituzione di un divieto di pesca temporaneo sul lato opposto del citato corso d'acqua.
5. Il divieto, di cui al comma precedente, viene concesso dall'Ufficio Pesca, a suo insindacabile giudizio, solo nei casi di provata necessità e limitatamente alle gare di campionato di interesse internazionale e nazionale.
6. In caso di necessità, ai fini della concessione del campo gara, la Provincia può richiedere, ai soggetti interessati, in relazione a peculiari situazioni e specifiche gare di campionato, ulteriore documentazione in merito.

ART. 8 Assegnazione dei campi gara

1. La Provincia comunica al richiedente, tramite nota scritta (cui è allegato decreto autorizzativo nel caso di richiesta di campo gara temporaneo di cui all'art. 4), l'assegnazione del campo gara prenotato e confermato per iscritto.
2. I campi gara istituiti dalla Provincia possono essere utilizzati per un solo giorno alla settimana. Eccezionalmente in occasioni di feste, ricorrenze o avvenimenti particolari, la Provincia, a suo insindacabile giudizio, può concedere gli stessi due volte la settimana.
3. I campi gara sul fiume Gambara a Volongo e sul fiume Oglio possono essere concessi, salvo casi eccezionali e di forza maggiore solo a settimane alterne.

ART. 9 Variazione assegnazione dei campi gara

1. La Provincia in caso di necessità e di forza maggiore, a suo insindacabile giudizio, può modificare la collocazione della gara di pesca già assegnata.
2. Le gare di pesca già concesse con nota scritta o decreto autorizzativo, non possono più subire successive variazioni di collocazione, salvo che nei casi previsti dal precedente comma.

ART. 10 Disposizioni sull'attività di vigilanza e tabellatura dei campi gara

1. Ogni gara di pesca per poter essere svolta, necessita della preventiva collocazione (lungo il tratto di campo interessato) di appositi cartelli riportanti la dicitura "Campo di gara" e di un servizio di vigilanza che sorvegli e garantisca il corretto svolgimento della manifestazione sportiva.
2. Le tabelle di segnalazione vengono fornite dalla Provincia e devono riportare in modo chiaro il nominativo completo della Società o dell'Ente a cui è stato assegnato il tratto di campo gara e la durata del divieto temporaneo di pesca.
3. Le tabelle di cui al comma precedente devono essere posizionate correttamente solo sugli appositi pali che sono stati collocati preventivamente dalla Provincia o secondo quanto disposto dall'art. 11. Le tabelle devono essere rimosse al termine della gara.
4. Il servizio di tabellatura e vigilanza delle gare di pesca è svolto dalle Associazioni piscatorie che si dichiarano disponibili a ricoprire tali mansioni, e che la Provincia, a suo insindacabile giudizio, ritiene idonee.
5. L'Ufficio Pesca assegna a rotazione, ad ogni Associazione di cui al comma precedente, l'intero campo gara, salvo nei casi previsti dal comma successivo.
6. In caso di necessità o di forza maggiore l'Ufficio Pesca, a suo insindacabile giudizio, può assegnare a specifiche Associazioni la vigilanza di determinate gare di pesca.
7. Vengono trasmesse alle Associazioni assegnatarie della vigilanza, copia delle autorizzazioni e delle comunicazioni scritte, di cui all'art. 8 comma 1, delle gare di pesca di loro competenza.
8. Alle Associazioni di pesca viene riconosciuto per il servizio svolto un rimborso spese, calcolato in base al numero dei partecipanti alle singole gare di pesca, in cui hanno effettuato il servizio di vigilanza e tabellatura, secondo gli scaglioni riportati all'art. 5.
9. Il rimborso spese viene assegnato al termine della stagione agonistica, in un'unica soluzione.
10. Le Associazioni di cui al comma 4, devono vigilare sul corretto svolgimento della manifestazione e applicare le disposizioni del presente regolamento.
11. Eventuali problematiche o irregolarità verificate durante lo svolgimento delle gare, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto (anche tramite fax) alla Provincia dalle Associazioni addette alla vigilanza.
12. Se la Provincia accerta, anche mediante l'utilizzo della Polizia Provinciale, che le guardie dell'Associazione a cui è stata affidata la vigilanza delle gare, disattendono le disposizioni del presente articolo di cui al comma 3, 10, 11 e dell'art. 11, può esonerare per un periodo massimo di 2 anni la Società stessa dalla vigilanza delle gare di pesca.

ART. 11 Palinatura temporanea dei campi gara

1. La palinatura temporanea deve essere effettuata dalle Associazioni addette alla tabellatura, in quei campi gara dove la Provincia non ha realizzato una palinatura fissa.
2. Le modalità di esecuzione della palinatura sono le seguenti:
 - i paletti, opportunamente consolidati al terreno, devono avere un'altezza fuori terra di circa 130 cm e devono essere posti tra loro ad una distanza di circa 150 m e comunque in modo che siano visibili l'uno dall'altro;
 - i cartelli devono essere di facile individuazione e devono delimitare in modo chiaro e preciso il campo gara, senza creare nessun tipo di ostacolo a cose e a persone.

ART. 12 Disposizioni sull'immissione di ittiofauna

1. Le richieste di immissione di ittiofauna devono pervenire con le modalità previste dall'art. 3 comma 4 e dall'art. 4 comma 1 del presente regolamento e dal "Regolamento Provinciale per l'immissione di ittiofauna nelle acque della Provincia".
2. Le immissioni, da effettuarsi almeno 6 (sei) ore prima della gara di pesca, devono essere preventivamente autorizzate secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia.
3. La Provincia si riserva la facoltà di imporre il ripopolamento, tenendo conto della potenzialità ittigenica del corso d'acqua, nonché del numero dei partecipanti alla gara.
4. Ai fini dell'immissione di ittiofauna rimangono valide le disposizioni indicate dagli artt. 3, 4, e 5 del "Regolamento per l'immissione di ittiofauna nelle acque della Provincia di Cremona".

ART. 13 Disposizioni sull'ittiofauna catturata

1. Al termine della gara è obbligatorio, salvo i casi di cui al comma 3 e 4, reimmettere il pesce vivo pescato nello stesso corso d'acqua.
2. L'eventuale detenzione e reimmissione devono avvenire attuando tutti gli accorgimenti necessari in modo da non arrecare danno o sofferenza all'ittiofauna catturata.
3. Durante le gare e manifestazioni di pesca è sempre vietata la reimmissione delle specie: siluro (*Silurus glanis*) e acerina (*Acerina cernua*).
4. È inoltre vietata, con l'eccezione delle gare disputate sul Canale Navigabile (in cui peraltro la reintroduzione è sconsigliata), la reimmissione delle seguenti specie alloctone: abramide (*Abramis brama*), carassio (*Carassius carassius* e *Carassius auratus*), carpa a testa grossa (*Hypophthalmichthys molitrix*), carpa argenta (*Hypophthalmichthys nobilis*), persico sole (*Lepomis gibbosus*), pesce gatto africano (*Clarias gariepinus*), pesce gatto punteggiato (*Ictalurus punctatus*), pseudorasbora (*Pseudorasbora parva*), rodeo amaro (*Rhodeus sericeus*), rutilo o gardon (*Rutilus rutilus*).
5. La Provincia, con appositi provvedimenti del competente Settore, può introdurre ulteriori disposizioni in materia di reintroduzione di talune specie ittiche.
6. È a carico della Società o Ente organizzatore l'eventuale smaltimento del pescato.
7. Al fine di legittimare la detenzione e il trasporto dell'ittiofauna eccedente il limite massimo previsto dall'art. 24 comma 3 della L.R. 25/82, i partecipanti che hanno superato tale limite devono essere muniti, al termine della gara, di un tagliando autorizzativo e di una dichiarazione attestante il pescato.

ART. 14 Rapporto informativo

1. Agli organizzatori è fatto obbligo, al termine della gara, di compilare in tutte le sue parti l'apposito modulo del "rapporto informativo sullo svolgimento della gara di pesca" fornito dalla Provincia.
2. Il rapporto di cui al comma precedente deve pervenire all'Ufficio Pesca entro e non oltre 15 giorni dalla data di svolgimento della gara.

ART. 15 Altre disposizioni

1. Nel corso della gara, l'attività di pesca deve svolgersi nel rispetto delle norme vigenti.
2. I partecipanti, durante lo svolgimento della gara, dovranno mantenersi all'interno del tracciato loro assegnato.

3. I concorrenti devono ottemperare all'obbligo del rispetto dei divieti di percorrere con veicoli le arginature e le banchine, nonché al rispetto degli altri divieti o prescrizioni di legge.
4. È fatto divieto, al termine della gara, di introdurre nel corso d'acqua esche e pasture non utilizzate.
5. I partecipanti non dovranno disturbare in alcun modo i pescatori che esercitano regolarmente l'attività di pesca in prossimità del campo gara, in tratti liberi da ogni vincolo o divieto.
5. Devono essere rispettati l'ambiente e la vegetazione acquatica e di riva; al termine della gara deve essere effettuata un'accurata pulizia del campo.
6. È fatto divieto a chiunque di imbrattare con vernici e pitture muri e primate.
7. Obblighi o divieti particolari possono essere imposti dalla Provincia in relazione a peculiari situazioni.

ART. 16 Sanzioni

1. Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dalla Legge Regionale 26.5.1982 n. 25 e successive modifiche e dalle normative vigenti.
2. In caso di reiterate violazioni alla L.R. 25/82 e alle normative vigenti, la Provincia, a suo insindacabile giudizio, può non concedere i campi gara per l'anno successivo, alla Società, Associazione o Ente rea delle infrazioni.

ART. 17 Sospensioni

1. Le gare di pesca possono essere temporaneamente sospese o interrotte definitivamente dall'Ufficio Pesca o dagli Agenti della Polizia Provinciale, a loro insindacabile giudizio, qualora gli organizzatori o i partecipanti non adempiano a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia o per motivi di ordine pubblico.

ART. 18 Responsabilità civili e penali

1. La comunicazione scritta di assegnazione del campo gara (cui è allegato decreto autorizzativo nel caso di richiesta di campo gara temporaneo di cui all'art. 4) concerne esclusivamente l'esercizio della pesca e non riguarda tutti gli aspetti (assicurativi, antinfortunistici, di rispetto della proprietà privata, ecc.) per i quali dovrà provvedere, ai sensi di legge, l'organizzatore responsabile della manifestazione.
2. Gli organizzatori della gara sono direttamente responsabili dell'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva, sia agonistica che non agonistica.

ART. 19 Modifiche

1. Possono essere disposte modifiche al presente Regolamento con Delibera di Giunta Provinciale, su proposta dell'Ufficio Pesca e sentita la Consulta Pesca.

REGOLAMENTO PER L'IMMISSIONE DI ITTIOFAUNA NELLE ACQUE DELLA PROVINCIA DI CREMONA

ART. 1 Modalità di presentazione delle domande

1. Le richieste scritte, redatte in carta legale, con allegata una marca da bollo di validità corrente (attualmente £. 20.000), devono pervenire alla Provincia di Cremona - Settore Sviluppo Agricolo, Caccia e Pesca - C.so V. Emanuele II, 17 - 26100 - Cremona, almeno 30 giorni prima della data di immissione e devono riportare:

- gli estremi dell'Associazione o dell'Ente o del privato che ne fa richiesta (nominativo, indirizzo e numero telefonico);
- le generalità del responsabile dell'organismo richiedente (nominativo, indirizzo e numero telefonico);
- la denominazione del corso d'acqua e la località ove si intenda effettuare l'immissione di ittiofauna;
- le specie (nome italiano e scientifico completo), il quantitativo, la pezzatura della fauna ittica che si intende immettere.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le istanze devono pervenire alla Provincia di Cremona complete e nei modi e tempi previsti dal presente regolamento; in caso contrario la Provincia si riserva, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di non considerare valide le richieste pervenute.

ART. 2 Vocazioni ittiche

1. Le immissioni di ittiofauna vengono autorizzate dal Settore Sviluppo Agricolo, Caccia e Pesca della Provincia ai sensi della normativa vigente in materia e in base alle vocazioni ittiche dei corsi d'acqua stabilite dalla Carta delle Vocazioni Ittiche e dal Piano Ittico Provinciale.

ART. 3 Modalità di esecuzione delle immissioni

1. La data e l'ora delle semine devono essere comunicate dal richiedente, di cui all'art. 1, per iscritto (anche tramite fax) all'Ufficio Pesca e al Corpo di Polizia Provinciale con almeno 72 ore di anticipo.

2. Le operazioni di immissioni devono avvenire, salvo nei casi indicati nel successivo comma, sotto il diretto controllo dell'Ufficio Pesca o del Corpo di Polizia Provinciale, che potranno impartire le disposizioni operative del caso.

3. Qualora il personale incaricato della Provincia non possa presenziare - per cause di forza maggiore - alle immissioni di ittiofauna, l'Ufficio Pesca può disporre ugualmente, in deroga al comma precedente, lo svolgimento delle operazioni.

4. Entro 7 giorni dall'immissione di ittiofauna il richiedente deve inviare il verbale di immissione all'Ufficio Pesca della Provincia.

ART. 4 Certificazione

1. Il materiale ittico da immettere deve essere accompagnato da Certificazione del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente, che attesti la provenienza e l'immunità da malattie infettive e/o diffuse del materiale stesso, ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Copia del certificato sanitario, di cui al comma precedente, dovrà essere inviato all'Ufficio Pesca della Provincia (anche tramite fax) entro 7 giorni dalla data dell'immissione dell'ittiofauna.

ART. 5 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento e alle prescrizioni impartite con l'autorizzazione alla immissione comportano la violazione all'art. 18 comma 5 della Legge Regionale 26.5.1982 n. 25, punito dall'art. 43 comma 1 lettera h.

ART. 6 Modifiche

1. Possono essere disposte modifiche al presente Regolamento con Delibera di Giunta Provinciale, su proposta dell'Ufficio Pesca e sentita la Consulta Pesca.